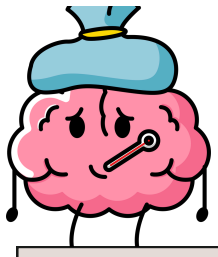

CERTIFICATO MEDICO: COSA FARE PER GARANTIRE IL PAGAMENTO DELLA MALATTIA

La circolare INPS 92/2026 cambia le regole del certificato medico, ma ci sono altri aspetti importati da conoscere: vediamoli insieme

RILASCIO DEL CERTIFICATO: QUANDO?

Il certificato viene rilasciato dal medico di base:

1. **CONTESTUALMENTE O IL GIORNO SUCCESSIVO**, SA PER IL CERTIFICATO RILASCIATO A FRONTE DI VISITA **DOMICILIARE, CHE AMBULATORIALE**
2. Nei giorni **festivi e prefestivi** OCCORRE RIVOLGERSI SEMPRE alla **GUARDIA MEDICA** per il rilascio del certificato di malattia sia per eventi insorti nei suddetti giorni sia per giustificare la continuazione di un evento certificato sino al venerdì.

Per rientrare anticipatamente al lavoro è necessario chiedere al medico di base la RETTIFICA del certificato

COSA FARE IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO?

Nei casi di ricovero o accesso al Pronto soccorso, si deve richiedere alla Struttura ospedaliera il rilascio del certificato attestante il periodo di degenza e la eventuale successiva prognosi di malattia.
ANCHE IN QUESTO CASO IL CERTIFICATO **DEVE ESSERE TELEMATICO**: Qualora la Struttura sia impossibilitata al rilascio del certificato telematico e consegni un certificato cartaceo, sarà NECESSARIO INVIARLO TRAMITE RACCOMANDATA O PEC all'Inps e al datore di lavoro

COSA FARE IN CASO DI CURE RICORRENTI?

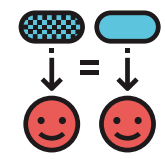

Nei casi di cicli di cura ricorrenti (esempio: trattamenti emodialitici, chemioterapia...), sarà possibile produrre un'**unica certificazione** attestante la necessità di trattamenti ricorrenti e che qualifichi **ciascun periodo come ricaduta del precedente.** La certificazione di tali cicli deve essere inviata all'Inps e al proprio datore di lavoro **prima dell'inizio della terapia** con l'indicazione dei giorni previsti: i diversi giorni di malattia si considerano come un unico evento. Anche in questo caso il certificato deve essere telematico e, ove non sia possibile, cartaceo.

CERTIFICATO TELEMATICO O CARTACEO?

Il certificato è **SEMPRE telematico**, tranne nei casi in cui non è tecnicamente possibile: in questo caso risulta valido il certificato cartaceo, da inviare ad Inps entro 2 giorni.
Il certificato telematico NON va consegnato al datore di lavoro, MA si DEVE sempre comunicare tempestivamente l'assenza.
In caso di certificato **cartaceo va consegnato ad Inps e al datore di lavoro entro due giorni**, comunicando il corretto indirizzo di reperibilità.
ATTENZIONE: il datore di lavoro deve ricevere l'attestazione di malattia, pertanto dal certificato vanno cancellati i dati relativi alla diagnosi. I termini di consegna sono definiti dal CCNL di riferimento.

VISITE DI CONTROLLO: COME E QUANDO?

Le visite di controllo possono essere disposte da Inps o dal datore lavoro nelle seguenti fasce di reperibilità: ore 10.00 - 12.00 /17.00 - 19.00. In caso di assenza il lavoratore deve produrre idonea **certificazione ad Inps e al datore di lavoro**, pena il **recupero** parziale (o totale in caso di assenze reiterate) dell'assegno di malattia e richiamo disciplinare.
NOTA BENE: l' **Inps non può disporre controlli in caso di infortunio sul lavoro**, ma solo in caso di malattia (non professionale).

CAMBIO INDIRIZZO DI REPERIBILITA' DURANTE LA MALATTIA

Il lavoratore assicurato per malattia deve i**nformare in anticipo la Struttura INPS territoriale**, utilizzando l'apposito servizio online, quando cambia l'indirizzo di reperibilità.
Questo servizio **non va usato in caso di ricovero** durante l'evento di malattia.
È **obbligatorio avvisare subito il datore di lavoro** del cambio di reperibilità e attenersi alle regole previste dal contratto collettivo.
Se durante la malattia il lavoratore si trasferisce in un **domicilio all'estero** in un Paese UE, deve informare preventivamente l'INPS, che può **valutare se disporre un controllo medico-legale prima della partenza**.

QUANDO IL DIPENDENTE È ESONERATO DALLA REPERIBILITÀ?

Nel settore privato **non sono previsti casi di esonero**.Il lavoratore privato assicurato per la malattia può assentarsi dall'indirizzo di abituale dimora durante le fasce orarie di reperibilità solo per necessità di sottoporsi a visite mediche urgenti o accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in altri orari; provati gravi motivi personali o familiari; cause di forza maggiore.
I lavoratori del pubblico impiego sono invece esonerati dalla reperibilità in cado di terapie salvavita, invalidità civile superiore al 67%, causa di servizio e nei giorni di ricovero day hospital.

MALATTIA DURANTE SOGGIORNO ALL'ESTERO: COSA FARE?

Per ricevere l'assegno economico è **necessaria la certificazione medica** e, anche all'estero, il lavoratore è tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche.
Il certificato dovrà essere legalizzato dal consolato (o ambasciata) del paese in cui si trova il lavoratore, solo se EXtraUE (privo di convenzione sociale con l'Italia).

L'ASSEGNO DI MALATTIA SPETTA AI DISOCCUPATI?

SI. 'indennità di malattia spetta ai lavoratori a tempo indeterminato che siano **disoccupati o sospesi, purché l'evento si verifichi entro 60 giorni o due mesi dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro.**

L'ASSEGNO DI MALATTIA SPETTA AI PENSIONATI CHE LAVORANO?

Circolare INPS 57/2025: **è possibile riconoscere la tutela** previdenziale della malattia ai lavoratori titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente. La funzione dell'indennità di malattia è quella di compensare la perdita di guadagno e ha lo scopo di tutelare il lavoratore che, trovandosi in malattia – pur continuando a percepire il trattamento pensionistico – perde la fonte di reddito aggiuntiva connessa alla nuova attività lavorativa. **Nel caso, invece, di incumulabilità fra pensione e reddito di lavoro dipendente o assimilato, tale incumulabilità vale anche per la prestazione di malattia**.